

18527/11

Udienza camerale del 3 febbraio 2011

SENTENZA N. 252

27

REG. GENERALE n. 29605/2010

ACR

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA PENALE

composta dagli Ill.mi Sigg.:

- 1. Dott. DE MAIO Guido
  - 2. Dott. TERESI Alfredo
  - 3. Dott. GRILLO Renato (est.)
  - 4. Dott. AMOROSO Giovanni
  - 5. Dott. MARINI Luigi
- ha pronunciato la seguente

Presidente  
 Consigliere  
 Consigliere  
 Consigliere  
 Consigliere

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
 il 11 MAG. 2011  
 IL CANCELLIERE  
 Luana Mariani

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

, nata a Verona il 17.11.1964;

avverso l'ordinanza del 15 aprile 2010 dal Tribunale di Roma – Sezione per il Riesame;

udita nella udienza camerale del 3 febbraio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fausto DE SANTIS che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

udito il difensore della ricorrente nella persona dell'Avv. Bruno Assumma;

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con ordinanza del 15 aprile 2010 il Tribunale di Roma – Sezione per il Riesame –confermava il decreto di sequestro preventivo per equivalente ex art. 322 ter c.p. disposto dal GIP del Tribunale di Roma in data 3 febbraio 2010 limitatamente all'appartamento sito in Milano Via Pestalozza n. 18 (in comunione al 50% tra i coniugi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, in quanto ritenuto nella disponibilità di \_\_\_\_\_, indagato per il reato di cui all'art. 416 c.p. aggravata dall'art. 4 della L. 146/06 e per il reato di evasione fiscale ai fini dell'IVA previsto dall'art. 2 del D. L.vo 74/00. annullando il detto provvedimento cautelare per i restanti beni immobili e mobili in quanto di esclusiva pertinenza della stessa;

Ricorrono avverso la detta ordinanza \_\_\_\_\_ e il suo difensore munito di procura speciale, premettendo, in punto di fatto, che la \_\_\_\_\_ era titolare quasi esclusiva dell'immobile avendo il di lei coniuge \_\_\_\_\_ contribuito all'acquisto in parte minima mediante contrazione di un mutuo per complessivi € 150.000,00 e che in data antecedente al sequestro (disposto in data 3 febbraio 2010) la proprietà del detto immobile era stata trasferita su un fondo patrimoniale a garanzia dei bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 167 cod. civ..

Handwritten mark

Ha conseguentemente, denunciato violazione della legge penale (art. 322 ter c.p. e 11 della L. 146/04 richiamante detta disposizione), che nonostante detti elementi fossero stati rassegnati al Tribunale, di essi non era stato immotivatamente tenuto conto.

Viene, in particolare, denunciato vizio di motivazione ed illogicità manifesta per avere il Tribunale ommesso di considerare la destinazione del bene a fondo patrimoniale, ed ancora la circostanza – pur essa prospettata documentalmente - dell'avvenuto trasferimento a titolo gratuito della quota del 50% dallo            alla            contestualmente con la destinazione del bene a fondo patrimoniale. Viene poi dedotto vizio di motivazione anche con riguardo alla istanza subordinata, disattesa immotivatamente ed illogicamente dal Tribunale, con la quale era stata richiesta la riduzione del sequestro in misura direttamente proporzionale alla quota impiegata dallo            nell'acquisto (per € 150.000).

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

E' certamente corretto, in linea astratta il ragionamento seguito dal Tribunale laddove ha condivisibilmente ritenuto assoggettabili a sequestro preventivo, in vista della confisca per equivalente, beni cointestati con terzi estranei ma comunque nella disponibilità dell'indagato, in aderenza al principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale la previsione di cui all'art. 322 ter c.p.p. consente che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello che avrebbe dovuto costituire oggetto della confisca, senza che valgano in contrario eventuali presunzioni o vincoli regolanti i rapporti interni tra creditori e debitori solidali, essendo scopo della norma proprio quello di evitare che i beni che si trovino nella disponibilità dell'indagato possano essere definitivamente dispersi (Cass. Sez. 6<sup>^</sup> 29.3.2006, n. 24633. Lucci ed altro, Rv. 234729; nello stesso senso, Cass. Sez. 6<sup>^</sup> 14.3.2007 n. 40175, Squillante ed altro, Rv. 238086).

Peraltro come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nemmeno una eventuale cessione dei beni ad un terzo con patto fiduciario di retrovendita vale ad escludere la possibilità del sequestro, proprio in stretta correlazione con il principio della disponibilità del bene da parte del reo (in questo senso, Cass. Sez. 2<sup>^</sup> 20.12.2006 n. 10838, Napolitano, Rv. 235828).

Tuttavia nel caso in esame, a fronte della documentazione offerta dalla difesa – e della quale il Tribunale ha avuto modo di analizzarne i contenuti, dandosene carico nella ordinanza – non è stato adeguatamente motivato il profilo della disponibilità del bene in capo all'indagato, dato per dimostrato sulla base della sola circostanza della contestazione in parti uguali (50%) del bene medesimo tra l'indagato ed il coniuge.

Gli elementi addotti dalla difesa, e, più in particolare, la cessione a titolo gratuito della quota (che si assume, peraltro, essere solo formale) del 50% del valore dell'immobile dallo            alla            antecedentemente al sequestro e la destinazione, anche questa antecedentemente al sequestro, del bene al fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. avrebbero dovuto indurre il Tribunale a motivare analiticamente sulla effettiva disponibilità di quel bene in capo all'indagato e anche sulla regolarità – non solo formale – del negozio di cessione tra i coniugi e dell'ulteriore conferimento del bene al fondo patrimoniale.

Invece, soprattutto con riguardo all'elemento rappresentato dalla costituzione di un fondo patrimoniale, nulla ha argomentato il Tribunale, così incorrendo nel dedotto vizio procedurale.

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sui punti sopra illustrati dovendo il giudice di merito chiarire se – alla luce degli elementi esposti dalla difesa e delle altre emergenze acquisite – il bene in parola rientrasse, anche in parte nella disponibilità dell'indagato.

**P.Q.M.**

**Annulla** con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di Roma.

**Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011**

Il Consigliere estensore

Renato Grillo

Il Presidente

Guido De Maio